

ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE



## **REGOLAMENTO del PARCO**

**(Art. 11, legge 394/91)**

**DELIBERA N. DEL 2022**

**PESCASSEROLI 2022**

## SOMMARIO

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1 - Divieti generali**

**Art. 2 - Siti Natura 2000 e misure di conservazione**

### TITOLO II - NULLA OSTA

**Art. 3 - Nulla Osta**

**Art. 4 - Richiesta di Nulla Osta per interventi di trasformazione del territorio**

**Art. 5 - Semplificazioni procedurali**

**Art. 6 - Procedimento**

**Art. 7 - Provvedimento di Nulla Osta**

**Art. 8 - Tipologie e modalità di costruzione di opere e manufatti**

### TITOLO III - ATTIVITÀ COMMERCIALI, AGRICOLE, ZOOTECNICHE E TRADIZIONALI

**Art. 9 - Strutture pubblicitarie**

**Art. 10 - Attività commerciale ambulante**

**Art. 11 - Feste popolari e tradizionali in zona B**

**Art. 12 - Pratiche agronomiche**

**Art. 13 - Depositi di materiale**

### TITOLO IV - UTILIZZAZIONE DEI BOSCHI

**Art. 14 – Piante divelte e legna a terra**

**Art. 15 – Definizione di bosco**

**Art. 16 – Taglio di piante o di boschi**

**Art. 17 – Periodi consentiti**

**Art. 18 - Procedimento di Nulla Osta al taglio boschivo e per l'indennizzo in caso di diniego**

**Art. 19 - Nulla Osta per interventi selvicolturali**

**Art. 20 – Prescrizioni particolari**

### TITOLO V - UTILIZZAZIONE DEI PASCOLI

**Art. 21 – Utilizzazione del pascolo**

**Art. 22 – Procedure per l'utilizzazione del pascolo**

**Art. 23 - Utilizzazione dei pascoli in proprietà privata**

**Art. 24 – Diniego di Nulla Osta al pascolo**

**Art. 25 - Norme di comportamento**

**Art. 26 - Ricoveri**

**Art. 27 - Controlli, sanzioni inibitorie e ritiro del Nulla Osta**

### TITOLO VI – TRANSITO CON MEZZI A MOTORE

**Art. 28 - Divieto di transito e sosta nei boschi e sui pascoli**

**Art. 29 - Limitazioni al transito veicolare**

### TITOLO VII - ATTIVITÀ RICREATIVE

**Art. 30 – Campeggio, bivacco e pic nic**

**Art. 31 - Escursionismo**

**Art. 32 - Interventi a tutela dell'orso bruno marsicano e del camoscio appenninico**

**Art. 33 - Attività sportive**

**Art. 34 - Sorvolo**

### TITOLO VIII - RICERCA SCIENTIFICA E DOCUMENTARISTICA

- Art. 35 - Ricerca scientifica**
- Art. 36 - Materiale prodotto**
- Art. 37 - Riprese foto e audio-video**

#### TITOLO IX – ATTIVITÀ EDUCATIVE

- Art. 38 - Attività educative, occupazione giovanile, volontariato e servizio civile**

#### TITOLO X - EMISSIONI SONORE E LUMINOSE

- Art. 39 - Emissioni sonore e luminose**
- Art. 40 - Uso di fuochi all'aperto e fuochi pirotecnici**

#### TITOLO XI - TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA

- Art. 41 - Protezione della flora**
- Art. 42 - Prodotti del bosco e delle praterie**
- Art. 43 - Raccolta dei funghi**
- Art. 44 - Misure di tutela**

#### TITOLO XII - TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA

- Art. 45 - Gestione della fauna**
- Art. 46 - Rispetto della fauna**
- Art. 47 - Pulizia e recupero dei fontanili, diserbo delle reti idrauliche e tutela degli anfibi e dell'avifauna**

#### TITOLO XIII - ESERCIZIO DELLA PESCA

- Art. 48 – Esercizio della pesca**
- Art. 49 – Rilascio dei permessi di pesca**
- Art. 50 - Esercizio della pesca nelle acque lacustri**
- Art. 51 - Tempi e mezzi della pesca lacuale nelle acque lacustri**
- Art. 52 - Esercizio della pesca nelle acque fluviali**
- Art. 53 - Zona sperimentale “no kill”**
- Art. 54 - Tempi e modi della pesca fluviale**
- Art. 55 - Misure di tutela**

#### TITOLO XIV - INTRODUZIONE DI ARMI DA PARTE DI PRIVATI

- Art. 56 - Definizioni**
- Art. 57 – Deroghe al divieto di introduzione di armi nel Parco**
- Art. 58 - Trasporto di armi per uso sportivo**
- Art. 59 - Trasporto di armi da caccia**
- Art. 60 - Autorizzazioni in deroga**
- Art. 61 – Trasporto di balestre**
- Art. 62 – Disposizioni speciali per alcuni prodotti esplosivi o esplodenti**
- Art. 63 – Soggetti esclusi dal divieto di introduzione di armi**
- Art. 64 – Disposizione transitoria per i residenti nel territorio del Parco**

#### TITOLO XV - NORME FINALI

- Art. 65 - Sanzioni, tutela del patrimonio naturale e risarcimento del danno**

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Divieti generali

1. Salve le eventuali deroghe previste nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e nel Regolamento del Parco, sono vietate, ai sensi dell'art. 11, comma 3, L. 394/1991, tutte le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali e del paesaggio, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai loro habitat, e nello specifico sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il maltrattamento e il disturbo della fauna;
- b) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo che per le attività agro-silvo-pastorali assentite;
- c) l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare gli equilibri naturali;
- d) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché la raccolta di minerali e fossili, escluse le attività di ricerca scientifica ove assentite dall'Ente;
- e) la modificazione del regime delle acque;
- f) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani;
- g) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- h) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi, e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
- i) l'uso di fuochi all'aperto;
- j) il sorvolo di aeromobili con o senza pilota non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo, nell'area opportunamente individuata e riportata sull'apposito registro dell'ENAC.

### Art. 2 Siti Natura 2000 e misure di conservazione

1. Il territorio del Parco è interessato in tutto o in parte dai seguenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000:

- I. la ZPS IT7120132 (Abruzzo, Lazio e Molise);
- II. la ZSC IT7110205 (Abruzzo);
- III. la ZSC IT6050018 (Lazio);
- IV. la ZSC IT6050020 (Lazio);
- V. la ZSC IT7212121 (Molise).

2. nei predetti siti si applicano le misure di conservazione approvate con i provvedimenti di seguito specificati:

- a. per la ZPS IT7120132 (Abruzzo, Lazio e Molise), la DGR N. 279/2017 del 27 maggio 2017;
- b. per la ZSC IT7110205 (Parco Nazionale d'Abruzzo), la D.G.R. n. 478 del 5 luglio 2018;
- c. per la ZSC IT7212121 (Gruppo della Meta-Catena delle Mainarde), la D.G.R. n. 64 del 8 febbraio 2018;
- d. per le ZSC IT6050018 e IT6050020 (Lazio), la DGR N. 158 del 14 aprile 2016;

3. Le prescrizioni ed i divieti contenuti nelle misure di conservazione sono integrate nelle NTA del Piano e nel Regolamento del Parco.

4. Nelle more degli aggiornamenti del Piano e del Regolamento, l'Ente procederà alla ricognizione annuale di modifiche eventualmente intervenute nelle misure di conservazione e, qualora più restrittive delle prescrizioni contenute nelle NTA del Piano o nel Regolamento, provvederà alla redazione di testi aggiornati della normativa vigente nel Parco.

## TITOLO II NULLA OSTA

### Art. 3 Nulla Osta

1. Ogni autorizzazione alla realizzazione di opere, impianti o interventi è subordinata al preventivo Nulla Osta dell'Ente Parco, ai sensi dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Sono parimenti sottoposti a Nulla Osta il pascolo e gli interventi selvicolturali, come previsto all'art. 4 del RDL 257/1923, nonché ogni attività, benché considerata "libera" dalla normativa di settore, che abbia effetti sull'ambiente. Il Nulla Osta del Parco è di norma provvedimento endoprocedimentale ed è richiesto dallo Sportello Unico per le attività edilizie o produttive o comunque dall'Autorità amministrativa procedente; è richiesto direttamente dai soggetti interessati allorché si tratti di interventi individuati dalla legislazione di settore come attività libera.
2. Il Nulla Osta valuta la compatibilità degli interventi proposti rispetto alle previsioni di Piano ovvero, in mancanza, rispetto alle finalità istitutive del Parco. Il presente Regolamento prevede casi in cui il Nulla Osta è rilasciato a seguito di procedure semplificate.
3. Laddove sia richiesta la Valutazione di Incidenza (VINCA), il parere dell'Ente Parco sulla VINCA precede il Nulla Osta del Parco.

### Art. 4 Richiesta di Nulla Osta per interventi di trasformazione del territorio

1. La richiesta di Nulla Osta, trasmessa dallo Sportello Unico per l'Edilizia, deve contenere la specificazione della tipologia progettuale ai sensi dell'art. 3, co. 1, del D.P.R. n. 380/2001 ed essere corredata da una istruttoria preventiva sulla compatibilità, in astratto, dell'intervento proposto con le destinazioni urbanistiche. Lo Sportello Unico si astiene dalla trasmissione della richiesta nei casi in cui sia palese l'impossibilità di assentire l'intervento proposto.
2. Fatti salvi i casi di mutamenti di destinazione d'uso, il Nulla Osta non è richiesto per le opere edilizie esclusivamente interne che non abbiano alcuna percettibilità all'esterno, ivi comprese le opere interne ai cimiteri. Parimenti non è richiesto per interventi di demolizione di opere abusive o riduzioni in pristino da attuare in esecuzione di provvedimenti ingiuntivi della P.A., in conformità alle prescrizioni in essa contenute. In ogni caso sono preventivamente comunicate al Parco le modalità di esecuzione dell'intervento e quelle di smaltimento dei materiali, ai fini dell'apposizione del proprio visto di conformità.
3. La richiesta di Nulla Osta, corredata dalla documentazione indicata sul sito istituzionale dell'Ente, è resa in formato digitale e comprende:
  - a) la relazione;
  - b) la documentazione relativa allo stato di fatto *ante operam*;
  - c) la documentazione relativa al progetto e alla compatibilità ambientale.
4. La relazione al progetto, a firma di un tecnico abilitato, motiva le scelte progettuali in relazione agli obiettivi di conservazione e/o valorizzazione e/o riqualificazione ambientale, l'inserimento delle nuove opere nel contesto storico-ambientale del territorio e la qualità dell'intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale.
5. La documentazione relativa allo stato di fatto *ante operam* è quella necessaria a dar conto dello stato dei luoghi (contesto ambientale e area di intervento), della normativa vigente e della legittimità

degli immobili sui quali eventualmente si interviene.

6. La documentazione relativa al progetto e alla compatibilità ambientale dello stesso comprende, tra l'altro, almeno:

- a) la simulazione dettagliata dello stato dei luoghi conseguente alla realizzazione del progetto, resa mediante foto modellazione realistica (rendering computerizzato) e comprendente un'adeguata rappresentazione del contesto di intervento, per consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza delle soluzioni;
- b) la previsione degli effetti delle trasformazioni, dirette e indotte, reversibili e irreversibili, a breve e medio termine, nell'area di intervento e nel contesto paesaggistico-ambientale, sia in fase di cantiere che a regime.
- c) le opere di mitigazione previste e il piano di smaltimento dei rifiuti prodotti in sede di cantiere.

7. La richiesta di Nulla Osta relativa a tipologie di interventi o opere di grande impegno territoriale, come ad esempio impianti per la produzione energetica, impianti industriali, opere ed infrastrutture stradali, impianti di risalita, è corredata dalla documentazione indicata sul sito istituzionale dell'Ente, resa in formato digitale e comprende, almeno:

- a) descrizione dell'installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata;
- b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'installazione;
- c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione, del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni e identificazione degli effetti significativi sull'ambiente;
- d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione;
- e) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni dall'installazione oppure per ridurle;
- f) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;
- g) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente;
- h) relazione circa la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione.

8. L'Ente Parco, evitando quanto più possibile l'aggravamento delle produzioni documentali richieste, in specie con riferimento ai procedimenti edilizi di competenza delle altre Pubbliche Amministrazioni, a quelli di VIA, AIA e di VINCA, e ad ogni altra procedura ambientale, si riserva di chiedere in sede di valutazione del progetto eventuali integrazioni documentali e tecniche.

## **Art. 5 Semplificazioni procedurali**

1. Al fine di allineare la procedura di Nulla Osta a quella prevista per l'autorizzazione paesaggistica, per gli interventi di cui all'allegato A), la domanda di Nulla Osta è corredata da una relazione semplificata redatta da un tecnico abilitato, secondo il modello di cui all'Allegato B).

2. La relazione indica almeno i contenuti precettivi della disciplina d'uso vigente nell'area, descrive lo stato attuale dei luoghi interessati dall'intervento, attesta la conformità del progetto alle prescrizioni di Piano del Parco, indica le eventuali misure di inserimento ambientale previste.

3. Qualora si tratti di interventi su fabbricati ricadenti nei Centri storici, per i quali venga attestata la rispondenza tra le scelte progettuali e le linee guida di cui all'art. 34 delle NTA di Piano, il Nulla Osta viene rilasciato all'esito di mero accertamento di conformità alle predette linee guida e previa dichiarazione sulla legittimità degli immobili.

4. Per gli interventi di interrimento delle infrastrutture aeree (linee elettriche, telefoniche, ecc...), e per quelli di rimozione e/o recupero dei detrattori ambientali e del paesaggio, censiti dall'Ente Parco, promossi dai privati proprietari, la domanda di Nulla Osta è corredata oltre che dalla relazione semplificata di cui ai commi precedenti, dalla documentazione di cui al comma 6 dell'articolo precedente e, nel caso del recupero dei detrattori, dalla dichiarazione sulla legittimità degli immobili.

#### **Art. 6 Procedimento**

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Servizio comunica tempestivamente l'avvio del procedimento e il nominativo di chi ne sia il responsabile. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di trasmissione o di presentazione.

2. Il Responsabile del procedimento cura l'istruttoria valutando:

- a) la corrispondenza della tipologia progettuale a quella dichiarata nella domanda;
- b) la presenza di tutti gli elaborati richiesti e la completezza dei medesimi;
- c) la corrispondenza dello stato dei luoghi a quanto rappresentato negli elaborati relativi;
- d) la conformità del progetto alla normativa del Parco.

Egli domanda le integrazioni necessarie o formula una proposta di provvedimento, corredata da una relazione.

3. Il Responsabile del procedimento, qualora ritenga insufficiente la documentazione trasmessa, può, per una sola volta, chiederne un'integrazione al fine di una più completa valutazione. La richiesta di integrazione istruttoria sospende, fino al relativo riscontro, il decorso del termine per il silenzio assenso previsto all'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

#### **Art. 7 Provvedimento di Nulla Osta**

1. Il Nulla Osta è rilasciato, entro i termini di legge, a seguito della riscontrata conformità della domanda, corredata di tutti gli elaborati progettuali richiesti, alla normativa del Parco, ivi comprese le linee guida in materia di tipologie costruttive storicizzate. Il Nulla Osta è negato, oltre che in caso di difformità del progetto dalla normativa vigente, quando, dalla carenza o lacunosità degli elaborati progettuali richiesti, risulti impossibile ogni valutazione.

Il provvedimento sul Nulla Osta deve in ogni caso essere motivato.

#### **Art. 8 Tipologie e modalità di costruzione di opere e manufatti**

1. Gli interventi edilizi nelle zone B e C di Piano del Parco, si conformano alle prescrizioni di cui all'allegato C del Regolamento.

2. Al fine di promuovere l'adeguamento delle strutture di supporto alle attività zootecniche (stalle, fienili, ricoveri, stazzi ecc.) nonché l'inserimento paesaggistico delle stesse, l'Ente adotta e rende disponibili progetti tipo cui riferire il rilascio del Nulla Osta.

### **TITOLO III**

## **ATTIVITÀ COMMERCIALI, AGRICOLE, ZOOTECHNICHE E TRADIZIONALI**

### **Art. 9 Strutture pubblicitarie**

1. Al di fuori delle zone D non è consentita l'installazione o l'utilizzo di strutture recanti messaggi pubblicitari.

### **Art. 10 Attività commerciale ambulante**

1. L'attività di commercio ambulante, al di fuori delle zone D, non è consentita. In deroga a tale divieto, il Direttore dell'Ente Parco può, in occasione delle manifestazioni di cui al successivo articolo 11 e sulla base di valutazioni effettuate caso per caso, assentire, con opportune prescrizioni, attività di commercio ambulante che non arrechino pregiudizio alla bellezza e alla quiete dei luoghi. Non sono in ogni caso consentiti, al di fuori della zona D, installazioni di giostre o strutture assimilabili.

### **Art. 11 Feste popolari e tradizionali in zona B**

1. Lo svolgimento di feste popolari e pellegrinaggi che rappresentino una tradizione locale meritevole di essere conservata, possono essere assentite, anche derogando al regime di disciplina previsto dalle norme del Parco, fatta salva ogni valutazione di incidenza.

2. Il provvedimento di cui al comma precedente contiene le opportune prescrizioni.

### **Art. 12 Pratiche agronomiche**

1. È vietata l'introduzione e l'impiego di mezzi di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici.

2. È vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti chimici.

### **Art. 13 Depositi di materiale**

1. I depositi connessi all'esercizio di attività economiche, e comunque quelli di dimensioni tali da alterare significativamente l'aspetto del territorio, sono soggetti a Nulla Osta dell'Ente Parco, ferma restando la disciplina di settore, in specie quella in materia di rifiuti.

2. I depositi di cui al punto precedente sono consentiti esclusivamente nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e in zona D di Piano del Parco, nonché in zona C limitatamente ai depositi connessi all'esercizio di attività agro-silvo-pastorali, purché esplicitamente autorizzati e inseriti nell'ambito di un ciclo produttivo.



## UTILIZZAZIONE DEI BOSCHI

### Art. 14

#### Piante divelte e legna a terra

1. Nelle zone A (area di riserva integrale), e laddove l'Ente Parco, per comprovate esigenze di tutela ambientale, disponga temporanee restrizioni, la raccolta di legna caduta a terra e il taglio delle piante divelte non è consentita.
2. Nelle zone B e C la raccolta di piante divelte dalle intemperie o di parti di esse di dimensioni superiori ai 15 cm è consentita, previo Nulla Osta del Parco, ai titolari dell'uso civico di legnatico secondo le modalità e nei limiti di quota stabiliti dai regolamenti comunali. Il quantitativo annuo raccolto non può comunque eccedere i 60 quintali a titolare.
3. Ai fini del mantenimento della necromassa è comunque vietato il recupero di monconi (snag) di alberi stroncati da eventi atmosferici a qualsiasi altezza, mentre per le piante completamente divelte, se di diametro superiore a 60 cm, sono comunque rilasciati, a dote del bosco, i primi due metri di tronco a partire dalla base.
4. In ogni caso il recupero delle piante divelte può effettuarsi nel periodo giugno-settembre.
5. Nei boschi sottoposti a recente utilizzazione (fino a 5 anni dal taglio), non è consentita la raccolta di legna caduta a terra, fatti salvi gli aspetti legati alla sicurezza.
6. La raccolta della legna secca caduta a terra di dimensione inferiore a cm 15 è consentita liberamente, nel limite giornaliero di 1 quintale.
7. L'utilizzo di mezzi agricoli per l'esbosco della legna è consentito esclusivamente sulle strade carrabili.
8. I Comuni provvedono ad imputare il quantitativo di legname recuperato dai singoli cittadini alla quota di uso civico di loro spettanza.

### Art. 15

#### Definizione di bosco

1. Agli effetti del presente Regolamento si considera bosco qualunque superficie ricoperta, anche in parte, da specie legnose forestali a portamento arboreo o arbustivo, in qualunque stadio di sviluppo secondo le definizioni del D.Lgs 3 aprile 2018, n. 34 (Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali).
2. Non si considerano bosco, ai fini del presente regolamento, i pioppeti artificiali, i noccioleti, i noceti da frutto, gli uliveti, i frutteti in genere, i giardini e i parchi urbani, i filari di alberi all'interno dei perimetri urbani.

### Art. 16

#### Taglio di piante o di boschi

1. Nella zona A (area di riserva integrale) gli interventi forestali, in particolare il taglio dei boschi, sono vietati ad eccezione di quelli condotti dall'Ente Parco per ineludibili ragioni di conservazione.

2. Nelle zone B e C (rispettivamente area di riserva generale e area di protezione), il taglio boschivo, l'intervento selvicolturale, l'abbattimento o la potatura di piante possono essere consentiti solo previo Nulla Osta.

3. Durante le utilizzazioni forestali, esemplari di diametro maggiore di 30 cm, piegati, sradicati, danneggiati o stroncati andranno rilasciati a dote del bosco, fatti salvi gli aspetti legati alla sicurezza.

4. Sono comunque esclusi dal taglio:

- a) le fasce boschive entro il margine di 100 metri al di sotto del limite superiore della vegetazione arborea;
- b) le piante e gli alberi, isolati, a gruppi o a filare, che si trovano in prossimità di zone panoramiche, strade, itinerari turistici, rifugi e punti di belvedere, che contribuiscano significativamente a definire il paesaggio locale o che costituiscono elemento testimoniale storico e naturalistico, fatti salvi gli aspetti legati alla sicurezza;
- c) i boschi vetusti indicati nel Piano del Parco;
- d) le specie arboree diverse dal faggio che si trovino nell'ambito delle faggete;
- e) i più notevoli individui di età secolare o plurisecolare, gli alberi monumentali, le piante deperienti, morte in piedi, con nidi tra le chiome o con cavità nei tronchi, e comunque tutte quelle aventi diametro, a petto d'uomo, pari o superiore a 60 cm ove si tratti di faggio, ovvero pari o superiore a 50 cm ove si tratti di altre specie, fatte salve comprovate esigenze di carattere culturale o di sicurezza;
- f) gli alberi o gruppi di alberi che, per particolari e motivate situazioni, sono individuati nel provvedimento di Nulla Osta;
- g) il sottobosco arbustivo ed erbaceo, se non per motivate esigenze di rinnovazione del bosco, di restauro ambientale o di protezione antincendio;
- h) le piante delle aree soggette a rischio geologico ed idrogeologico, individuate dal PAI;
- i) alberi da frutto selvatici, anche in considerazione della loro importanza per l'alimentazione dell'orso e della fauna esclusi gli esemplari situati nelle fasce di rispetto stradale;
- j) le fasce boschive adiacenti corsi d'acqua perenni e temporanei, fossi, impluvi, stagni, pozze, sorgenti, fontanili, particolarità geomorfologiche, per una fascia della profondità minima di metri 15 dai margini esterni di tali formazioni, fatte salve comprovate esigenze di carattere culturale e di sicurezza idrogeologica.

5. Non è consentito l'asporto della ramaglia, della lettiera e dei residui di lavorazione forestale dal bosco, fatta eccezione per le aree che ricadano nelle zone ad alto rischio previste dal Piano Antincendio boschivo e delle fasce contigue alla viabilità. In ogni caso non è consentito l'abbruciamento della ramaglia.

6. Ove assentite, le operazioni di taglio boschivo non possono avvalersi della realizzazione di nuove strade, piste di esbosco o teleferiche; l'accesso con veicoli a motore è consentito esclusivamente sulle strade carrabili esistenti.

7. Il numero e le posizioni di eventuali piani di carico sono stabiliti dal provvedimento di Nulla Osta in modo da arrecare il minor disturbo possibile all'ambiente naturale.

### **Art. 17** **Periodi consentiti**

1. Il taglio dei boschi può essere consentito:

- dal 1° luglio al 30 novembre per i boschi di alto fusto.
- dal 10 ottobre al 15 aprile per i boschi cedui.

2. Le operazioni di esbosco e quelle di ripristino eventualmente necessarie potranno proseguire nei trenta giorni successivi a tali periodi.

3. L'Ente Parco si riserva la facoltà di apportare modifiche al calendario dei tagli sopra indicati per particolari ragioni di tutela (per es. presenza di tane e/o nidi di specie protette), ed anche in considerazione del periodo di iperfagia autunnale dell'orso.

### **Art. 18**

#### **Procedimento di Nulla Osta al taglio boschivo e per l'indennizzo in caso di diniego**

1. Tutti gli interventi di utilizzazione forestale o le opere connesse sono soggette a Nulla Osta del Parco.
2. A tal fine, la richiesta di Nulla Osta, corredata della documentazione specificata al successivo articolo è trasmessa dall'Autorità precedente, individuata secondo la normativa regionale di riferimento, laddove sia prevista una procedura autorizzatoria, direttamente dagli interessati negli altri casi.
3. Ove alla richiesta di taglio venga data una valutazione positiva, il provvedimento di Nulla Osta può contenere prescrizioni per rendere compatibile l'intervento con le esigenze di tutela del Parco.
4. Per gli interventi per i quali non è previsto un progetto di taglio, il Responsabile del Servizio dispone le operazioni di assegno, anche avvalendosi di tecnici esterni, e ultimata l'utilizzazione, provvede all'accertamento della conformità delle operazioni al Nulla Osta rilasciato.
5. Ove all'esito dell'istruttoria emerga una valutazione negativa perché il taglio incide negativamente sull'ecosistema forestale, il Responsabile del Servizio, eventualmente avvalendosi di tecnici esterni, dispone il sopralluogo necessario alla stima dell'indennizzo e ne propone al Direttore dell'Ente la quantificazione. Non sono comunque indennizzabili le fattispecie che la normativa del Parco esclude dal taglio, in particolare quelle di cui al precedente art. 16, comma 4.
6. Il Direttore trasmette la proposta al richiedente e, previa accettazione del medesimo, provvede alla determinazione dell'impegno di spesa e alla concessione dell'indennizzo entro 30 giorni. Il provvedimento di concessione determina la certezza, la liquidità e l'esigibilità dell'obbligazione dell'Ente Parco.
7. Le particelle forestali escluse dal taglio e indennizzate non possono essere interessate da nuove richieste per l'intera durata del ciclo colturale. A tal fine, il Responsabile del Servizio cura il catasto delle particelle forestali tagliate o indennizzate annotando, per ciascuna di esse, i relativi termini.

### **Art. 19**

#### **Nulla Osta per interventi selvicolturali**

1. Per gli interventi selvicolturali da effettuarsi su terreni pubblici o privati di superficie pari o superiore a 5.000 m<sup>2</sup>, la richiesta di Nulla Osta è articolata nell'invio di una comunicazione indirizzata all'Ente Parco, finalizzata ad un assenso preliminare, contenente:
  - a. Indicazione del foglio e delle particelle catastali interessate dall'intervento;
  - b. indicazione della tipologia dell'intervento e descrizione sintetica dello stesso.
2. All'esito dell'assenso di cui al precedente comma è inviata la seguente documentazione:
  - I- progetto definitivo/esecutivo, a firma di Dottore Forestale o Agronomo iscritto al relativo Albo Professionale, composto da:
    - a) relazione tecnico-economica in cui devono essere indicati chiaramente le finalità dell'intervento, le modalità di esecuzione dello stesso, compreso l'esbosco, il quantitativo in termini di massa e numero di alberi che si prevede di tagliare;
    - b) cartografie;

- c) elaborativi tecnici;
  - d) capitolato d'oneri;
  - e) ogni ulteriore elaborato necessario;
- II- dichiarazione sostitutiva attestante il titolo di proprietà o altro titolo dal quale risulti la disponibilità del bosco.

3. Nel caso in cui l'intervento ricada anche solo parzialmente all'interno di un sito della Rete Natura 2000, o possa avere ripercussioni su di esso, la Valutazione di incidenza è avviata successivamente alla comunicazione di cui al primo comma e gli allegati tecnici di cui al comma precedente comprendono anche lo Studio per la Valutazione di Incidenza. In quest'ultimo caso, il rilascio del Nulla Osta è successivo alle risultanze della VINCA.

4. Per gli interventi selvicolturali, da effettuarsi su terreni privati di superficie inferiore a 5.000 m<sup>2</sup>, la richiesta di Nulla Osta è presentata in modalità semplificata, secondo apposito modello predisposto dal competente Servizio.

5. I termini di cui all'art. 13 L. 394/1991 decorrono dalla presentazione della richiesta di cui ai commi 2 e 4.

#### **Art. 20** **Prescrizioni particolari**

1. Nelle faggete d'alto fusto e nelle altre fustaie di latifoglie e miste l'entità del prelievo non deve superare di norma il 20% della provvigione; solo in casi particolari (tagli di rinnovazione, a carattere fitosanitario) può essere ammesso un prelievo maggiore.

2. Dopo l'intervento, l'area basimetrica residua ammessa deve risultare perlomeno di 30 m<sup>2</sup>/ha per le faggete a struttura articolata e di 28 m<sup>2</sup>/ha per le faggete a struttura monopiana. Sono ammesse deroghe a tali valori nei casi in cui la massa legnosa presente prima dell'intervento sia inferiore a quella necessaria per assicurare le normali attività selvicolturali e consentire l'evoluzione del bosco.

3. Nei boschi di origine artificiale i diradamenti dovranno essere di tipo "misto", con intensità moderata, e comunque, di norma, non potranno essere superiori al 30% del numero di alberi presenti.

4. Nei boschi cedui il turno dei tagli non può essere inferiore a 20 anni per il cerro e a 30 anni per i cedui di faggio.

5. Il governo a ceduo potrà essere proseguito solo in aree con pendenza non superiore al 60%, servite da viabilità forestale.

6. Nei cedui matricinati e in quelli composti dovrà essere rilasciata almeno la metà delle matricine del turno precedente, e di esse 1/5 andrà riservato a crescita indefinita.

7. Per i boschi cedui di età superiore a 1,5 volte il turno va comunque prevista una conversione all'alto fusto. In tal caso dopo l'intervento di conversione l'area basimetrica residua deve risultare sempre superiore a 20 m<sup>2</sup>/ha.

8. L'estensione massima della superficie interessata da intervento in zone contigue nei boschi cedui non dovrà essere superiore a 5 ha l'anno.

9. È obbligatorio il rilascio di almeno 2 piante ad ettaro da destinare ad invecchiamento indefinito, scelte tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone.

10. È vietato il taglio di alberi, l'asporto di materiale lapideo, di legna morta a terra in un'area di 50 m di raggio attorno ai siti riproduttivi effettivi e potenziali di anfibi, cartografati dal Parco o indicati dal personale tecnico in sede di sopralluogo preliminare.

## TITOLO V UTILIZZAZIONE DEI PASCOLI

### Art. 21 Utilizzazione del pascolo

1. Sono interdette al pascolo in ogni caso le zone di riserva integrale, le zone concesse in uso esclusivo all'Ente Parco per ragioni di tutela di habitat, il bosco, le zone umide individuate nella Carta degli habitat.

2. Sono ammessi al pascolo esclusivamente bovini, ovicapri ed equini. L'immissione di qualsiasi altra specie domestica non è consentita.

Il pascolo suino è consentito esclusivamente sui terreni di proprietà privata opportunamente recintati per impedire qualunque contatto con cinghiali.

3. L'utilizzazione dei pascoli avviene in conformità con i piani di gestione del patrimonio pascolivo, adottati dagli enti proprietari, sottoposti a Valutazione di Incidenza e approvati di intesa col Parco.

L'esercizio del pascolo è consentito, previo Nulla Osta, entro i limiti di seguito individuati, e comunque per un carico massimo mai superiore a 1 UBA/ha:

<b>CODICE</b>	<b>VALORE PASTORALE</b>	<b>CARICO MINIMO (UBA/HA)</b>	<b>CARICO MASSIMO (UBA/HA)</b>	<b>CALENDARIO DI MONTICAZIONE</b>
Festuceti altomontani e subalpini	29	0,29	0,44	dal 15 giugno al 30 settembre
Mosaico degli altopiani	28	0,28	0,42	dal 15 giugno al 30 settembre
Seslerieti	4	0,04	0,06	dal 15 giugno al 15 di ottobre
Praterie mesofile	44,8	0,45	0,67	dal 1° giugno al 15 ottobre per i pascoli al di sotto dei 1000 m s.l.m.; dal 15 giugno al 15 ottobre per i pascoli situati sopra i 1000 m s.l.m..
Xerobrometi collinari	17,1	0,17	0,26	dal 1° giugno al 15 ottobre
Xerobrometi montani ed a mosaico con formazioni litofile	23,3	0,23	0,35	dal 15 giugno al 15 ottobre
Brachipodieti altomontani e subalpini	15,6	0,16	0,23	dal 1° giugno al 15 ottobre per i pascoli al di sotto dei 1000 m; dal 15 giugno al 15 ottobre per i pascoli situati sopra i 1000 m s.l.m.
Nardeti e altre	25,6	0,26	0,38	dal 1° giugno al 15 ottobre

praterie subacidofile e/o nitrofile				per i pascoli al di sotto dei 1000 m s.l.m.; dal 15 giugno al 15 ottobre per i pascoli situati sopra i 1000 m s.l.m.
Brachipodieti montani	23,7	0,24	0,36	dal 1° giugno al 15 ottobre per i pascoli al di sotto dei 1000 m s.l.m.; dal 15 giugno al 15 ottobre per i pascoli situati sopra i 1000 m s.l.m.
Mosaico delle conche montane	30,9	0,31	0,46	dal 15 giugno al 15 ottobre

2. L'accesso ai pascoli rispetta in ogni caso l'articolazione seguente:

- dal 1° giugno al 15 ottobre per i pascoli al di sotto dei 1000 m s.l.m.;
- dal 15 giugno al 15 ottobre per i pascoli situati sopra i 1000 m s.l.m.

3. eventuali deroghe ai periodi ed ai carichi indicati possono essere chiesti dai Comuni proprietari ovvero dai singoli allevatori entro e non oltre la data del 15 maggio, per l'anticipo, e del 1° ottobre per il posticipo, di ciascun anno, presentando idonea documentazione attestante le motivazioni poste alla base della deroga chiesta.

## **Art. 22**

### **Procedura per l'utilizzazione del pascolo**

1. I Comuni che intendono procedere all'assegnazione dei pascoli comunali, tramite fida o concessione, sottopongono il progetto di assegnazione, corredato con le risultanze della VINCA, al Nulla Osta dell'Ente Parco, entro il 15 aprile di ogni anno.

2. Il progetto di assegnazione specifica l'area di pascolo che s'intende assegnare, individuata con cartografia in scala adeguata e leggibile in rapporto al territorio del Parco e ai siti Natura 2000 interessati, la specie e il numero dei capi che s'intendono introdurre.

3. L'Ente Parco provvede sulla richiesta di Nulla Osta, entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, notificandone il provvedimento, laddove possibile, anche alle aziende interessate. In ogni caso, col provvedimento di assegnazione del pascolo il Comune richiama il contenuto del Nulla Osta del Parco e lo rende conoscibile alle aziende interessate.

4. Nel caso di concessioni pluriennali il Comune presenta un piano di riparto e concessione, corredato dalla documentazione necessaria relativa alle aziende interessate e alla VINCA, che al massimo potrà avere valore per 5 anni.

5. Gli esiti della procedura di assegnazione del pascolo sono notificati all'Ente Parco entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, al fine di rendere possibile l'esercizio delle attività di sorveglianza.

6. Le aziende, prima della monticazione comunicano, entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, la data di inizio di utilizzo dei pascoli trasmettendo tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa, compresa la necessaria certificazione per gli eventuali cani da guardiania introdotti al pascolo.

**Art. 23****Utilizzazione dei pascoli in proprietà privata**

1. Per il pascolamento da effettuarsi su terreni privati di superficie inferiore a 5.000 m<sup>2</sup>, la richiesta di Nulla Osta è presentata in modalità semplificata, secondo apposito modello predisposto dal competente Servizio, corredato dalle risultanze della VINCA ed è sottoposta all'Ente Parco dai soggetti interessati.

**Art. 24****Diniego di Nulla Osta al pascolo**

1. In caso di diniego trovano applicazione le norme di cui al presente Regolamento in materia di indennizzo per denegato taglio boschivo, ove compatibili.

**Art. 25****Norme di comportamento**

1. È vietato:

- a) introdurre al pascolo bovini ed equini prima dei trenta giorni di età;
- b) introdurre al pascolo un numero di capi superiore a quello autorizzato,
- c) sconfinare o introdurre bestiame nelle aree di pascolo diverse da quelle assegnate, ovvero nei Comuni limitrofi;
- d) introdurre, nelle mandrie o nelle greggi dichiarate, bestiame appartenente ad altri soggetti;
- e) rimpiazzare i capi dichiarati con altri capi introdotti successivamente, salvo specifica autorizzazione degli enti competenti;
- f) introdurre armi da fuoco, presso gli stazzi o i ricoveri;
- g) allestire, per la delimitazione di singoli appezzamenti, recinzioni che non siano temporanee, salve comprovate motivazioni legate alla sicurezza del bestiame, e comunque sempre previo Nulla Osta dell'Ente Parco. Il filo spinato è in ogni caso vietato;
- h) utilizzare le pastoie;
- i) posizionare manufatti o strutture che sottraggano valore al paesaggio, come vasche da bagno, reti da letto, ecc....;
- j) eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture avute in concessione senza il preventivo Nulla Osta del Parco e del Comune concedente;
- k) alterare lo stato di conservazione dei punti di acqua ove è stata accertata la presenza di anfibi;

2. Sono obblighi dei concessionari dei pascoli:

- a- provvedere a tenere pulita l'area circostante gli stazzi e i ricoveri da ogni genere di rifiuto;
- b- assicurare la manutenzione ordinaria delle piste di accesso con interventi mirati, preventivamente concordati con i Comuni proprietari e previo Nulla Osta del Parco;
- c- introdurre misure di prevenzione per i danni da fauna selvatica mediante l'adozione di recinti elettrificati e altre misure atte a proteggere il bestiame;
- d- assicurare la guardiania e la custodia del bestiame;
- e- realizzare recinzioni idonee a contenere il bestiame presente nei pascoli posti a ridosso di strade statali, provinciali e comunali;
- f- rispettare i periodi autorizzati per il pascolo e il carico di bestiame stabilito.

**Art. 26****Ricoveri**

1. Per il ricovero di pastori e guardiani al seguito del bestiame può essere consentito di provvedere alla manutenzione ordinaria, da realizzare con materiali consoni al contesto paesaggistico, degli stazzi esistenti.

#### **Art. 27**

#### **Controlli, sanzioni inibitorie e ritiro del Nulla Osta**

1. L'Ente Parco effettua controlli sul rispetto di tutte le condizioni date per il rilascio del nulla osta riservandosi di procedere, attraverso specifica Ordinanza, su proposta del Servizio competente o degli organi di vigilanza, alla inibizione del pascolo e al conseguente allontanamento del bestiame ove non in regola.

2. L'Ente Parco, attraverso specifica Ordinanza, può altresì inibire parzialmente o totalmente, su proposta del Servizio competente o del Servizio di Sorveglianza o dei Carabinieri Forestali, l'esercizio del pascolo, per urgenti e gravi motivi sanitari.

3. L'Ente Parco si riserva la facoltà di revocare il Nulla Osta all'esercizio del pascolo qualora se ne presenti la necessità per comprovate esigenze di tutela ambientale e di carattere sanitario.

### **TITOLO VI**

#### **TRANSITO CON MEZZI A MOTORE**

#### **Art. 28**

#### **Divieto di transito e sosta nei boschi e sui pascoli**

1. Nelle zone A (area di riserva integrale), B (area di riserva generale) e C (area di protezione) del Parco, il transito e la sosta dei mezzi a motore sono vietati nei boschi e sui pascoli. Tale divieto non concerne, limitatamente alla zona C (area di protezione), chi abbia necessità di accedere per ragioni di lavoro, relativamente alle attività consentite.

#### **Art. 29**

#### **Limitazioni al transito veicolare**

1. Sulle strade chiuse al traffico veicolare di cui all'art. 25 delle NTA del Piano, l'accesso e il transito con mezzi a motore è consentito, previa autorizzazione, esclusivamente a coloro che hanno necessità di recarvisi per ragioni di lavoro, ovvero per altre ragioni meritevoli di considerazione.

2. L'elenco delle persone autorizzate è trasmesso al Servizio di Sorveglianza dell'Ente. L'autorizzazione all'accesso con mezzi a motore è strettamente personale e revocabile in caso di violazione delle norme di comportamento prescritte nel provvedimento autorizzatorio.

3. L'Ente Parco e i Comuni interessati, ciascuno nell'ambito delle loro competenze, provvedono a disporre, all'imbocco delle strade chiuse al transito veicolare, oltre che l'opportuna segnaletica di avvertimento del divieto di accesso e transito per i soggetti non autorizzati, un apposito sistema di barriere mobili.

4. Per casi eccezionali di necessità e urgenza, per comprovate esigenze legate alla tutela della fauna e alla salvaguardia dell'ambiente, il Direttore dell'Ente può, con proprio provvedimento, stabilire, all'interno della Zona B, temporanei divieti all'accesso veicolare su strade o piste di penetrazione montana o forestale nonché le opportune deroghe agli stessi.



5. Le limitazioni di cui ai precedenti commi non concernono i mezzi del Comune, delle Forze di Polizia, dell'Ente Parco e della Protezione Civile, non concernono altresì chi abbia necessità di accedere per ragioni di soccorso, di servizio antincendio.

6. L'Ente Parco può, in deroga alle limitazioni di cui al presente titolo, consentire l'accesso e il transito con mezzi a motore, in occasione di particolari manifestazioni.

## **TITOLO VII ATTIVITÀ RICREATIVE**

### **Art. 30 Campeggio, bivacco e pic nic**

1. Il campeggio è vietato al di fuori delle aree attrezzate ed appositamente autorizzate, siano esse permanenti o stagionali. Le aree campeggio permanenti dovranno sempre e comunque essere conformi alle norme regionali e comunali di riferimento e opportunamente recintate per impedire l'ingresso di fauna selvatica e domestica.

2. Il bivacco è vietato in tutto il territorio del Parco.

3. L'attività di picnic, con utilizzo di bracieri fissi o mobili, è consentita esclusivamente nelle aree attrezzate appositamente segnalate dall'Ente e individuate nelle Tav.17b del Piano del Parco.

4. Le attività ricreative devono essere svolte nel rispetto dei luoghi e della quiete.

In particolare è vietato:

- a) accedere o sostare sui prati con qualunque mezzo a motore;
- b) posteggiare gli autoveicoli al di fuori degli spazi predisposti;
- c) arrecare qualunque disturbo alla quiete a mezzo di apparecchiature elettroniche, strumenti musicali, a percussione, con schiamazzi o in qualsiasi altro modo;
- d) danneggiare e alterare alberi, arbusti o fiori, accendere fuochi al di fuori degli spazi predisposti ed autorizzati;
- e) abbandonare rifiuti di ogni genere al di fuori degli appositi contenitori.

5. È facoltà dell'Ente Parco disporre la temporanea riduzione o la sospensione delle attività di campeggio per gravi e urgenti esigenze di salvaguardia ambientale o di protezione della fauna o della flora.

6. L'Ente Parco ha facoltà di consentire attività di campeggio o bivacco, in deroga alle presenti disposizioni, per speciali esigenze di carattere scientifico

### **Art. 31 Escursionismo**

1. Nelle zone A e B le escursioni, di qualunque tipo, con qualunque mezzo eventualmente ammesso, e durante tutto l'anno, sono consentite solo lungo i tracciati autorizzati dal Parco, così come riportati nelle Tavole 17b1, 17b2, 17b3 e 17b4 del Piano. È vietato allontanarsi dai sentieri. Sono fatte salve le esigenze di carattere scientifico e le altre attività ammesse dal Regolamento del Parco.

2. Nelle zone A e B sono sempre vietate le escursioni notturne (dalle 22 a un'ora prima dell'alba).

3. Nelle zone A del territorio del Parco sono consentite esclusivamente escursioni a piedi lungo gli itinerari individuati nella Tav.17b1 del Piano da cui deriva la Carta turistico escursionistica e contrassegnati con la segnaletica bianca e rossa.

È sempre vietato:

- a- allontanarsi dai sentieri;
- b- accedere con i cani al seguito;
- c- accedere con cavalli, muli e asini
- d- accedere con qualsiasi mezzo meccanico comprese le mountain bike, bici da trekking, e-bike e bici di qualunque tipo;
- e- effettuare escursioni notturne dalle ore 22:00 a un'ora prima dell'alba del giorno successivo.

4. Sono fatte salve le escursioni legate agli eventi religiosi e tradizionali, previo specifico Nulla Osta dell'Ente Parco.

5. Nelle zone B del territorio del Parco sono consentite escursioni a piedi purché avvengano lungo gli itinerari individuati nella tavola 17b1 del Piano del Parco e contrassegnati con la segnaletica bianca e rossa.

È sempre vietato allontanarsi dai sentieri, salvo che per specifiche attività professionali (es. allevamento di bestiame, interventi selvicolturali, ecc.).

Le escursioni notturne potranno essere svolte comunque non oltre le ore 22,00 e solo un'ora prima del sorgere del sole. Le stesse potranno essere condotte con torce/lampade frontali a bassa intensità luminosa. Sono fatte salve le escursioni legate agli eventi religiosi e tradizionali, previo Nulla Osta dell'Ente Parco.

Le escursioni a cavallo, asino e mulo, con mountain bike (di qualunque tipo) e con i cani da compagnia sono consentite lungo gli itinerari indicati nelle Tavole 17b2, 17b3 e 17b4 del Piano del Parco.

L'accesso con i cani da compagnia è comunque subordinato al rispetto delle norme vigenti ovvero che gli stessi siano in regola con le vaccinazioni, l'iscrizione all'anagrafe canina e portati sempre al guinzaglio. I proprietari dei cani sono tenuti a portare al seguito la museruola e il libretto sanitario dell'animale, da mostrare su richiesta al personale di sorveglianza, in modo da consentire la verifica dei requisiti previsti.

6. Nelle zone C del territorio del Parco la pratica escursionistica a piedi è consentita liberamente, nel rispetto delle norme di tutela generale del Parco e delle norme connesse alla Rete Natura 2000; la pratica escursionistica a cavallo o con mountain bike, bici da trekking, e-bike e bici di qualunque tipo è consentita nei limiti di cui all'allegato D e delle Tavole di Piano 17b2, 17b3 e 17b4.

L'accesso con i cani da compagnia è comunque subordinato al rispetto delle norme in materia di vaccinazioni, iscrizione all'anagrafe canina.

7. Gli elenchi di cui all'allegato D possono essere modificati con apposito provvedimento dell'Ente in base all'evoluzione della situazione ambientale.

### **Art. 32**

#### **Interventi a tutela dell'orso bruno marsicano e del camoscio appenninico**

1. Al fine di assicurare le migliori condizioni di tutela dell'orso bruno marsicano, fermo restando quanto disposto in merito all'utilizzo dei sentieri, non è consentito il transito lungo i sentieri C5 e B4, nel tratto fra il valico della Val Callano (incrocio R7) e Valle Carbonara (incrocio Q2), dal primo sabato di agosto alla terza domenica di settembre di ogni anno.

2. Nel periodo di cui al comma precedente è vietata ogni escursione oltre le ore 20.00.

3. Nel periodo di cui al comma 1 l'accesso ai sentieri C5 e B4 è consentito solo ed esclusivamente.

- a- con l'assistenza di una guida individuata dal Parco;
- b- nei giorni di giovedì, venerdì e sabato;

c- in gruppi composti da numero minimo 5 e massimo di 20 unità.

4. Al fine di assicurare le migliori condizioni di tutela del camoscio appenninico, il transito lungo i sentieri F1, I1, L1, nel periodo dall'ultimo sabato di luglio alla seconda domenica di settembre di ogni anno, è consentito solo ed esclusivamente a piedi, purché accompagnati da una guida individuata dal Parco.

5. Nel periodo di cui al comma 4 l'accesso ai sentieri indicati è consentito tutti i giorni ad esclusione del lunedì, in gruppi composti da un minimo di 5 a un massimo di 25 unità. Nei giorni festivi il numero complessivo dei visitatori può arrivare a 50 unità, purché ogni gruppo non superi le 25 unità.

6. Resta sempre vietata la discesa dal sentiero I1 per gli escursionisti che arrivano al rifugio di Forca Resuni dai sentieri K6 oppure O5.

7. I periodi, i tratti di sentiero da regolamentare o le condizioni di accesso in relazione a specifiche esigenze gestionali e di tutela possono essere modificati o integrati, con apposito provvedimento dell'Ente, per ragioni connesse all'evoluzione della situazione ambientale, anche rispetto alle ulteriori aree sensibili individuate nel Piano del Parco (vedi Tav.22).

### **Art. 33** **Attività sportive**

1. L'arrampicata sportiva è consentita solo nelle aree appositamente individuate nel Piano del Parco (Tavole 17b). Essa è praticabile, dal 1° giugno al 15 novembre, fatti salvi temporanei divieti disposti con provvedimento dell'Ente per ragioni di tutela ambientale.

2. L'attività con gli sci, nelle zone A e B del Parco, è consentita esclusivamente lungo la rete sentieristica e nei bacini sciistici autorizzati, salvo le minime deviazioni rese necessarie per ragioni di sicurezza.

3. È vietato l'uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonché l'uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree autorizzate e destinate alla pratica dello sci di fondo.

4. È vietato l'esercizio di sport che richiedano l'utilizzo di mezzi a motore, quali, a titolo esemplificativo, moto, motoslitte, fuoristrada e quad. L'uso della motoslitte e del quad è consentito solo per ragioni di soccorso e alle forze di polizia. Esso può essere autorizzato per comprovate ragioni di lavoro.

5. Il lancio con deltaplano o parapendio è consentito solo dalle piazzole appositamente autorizzate e segnalate.

6. Nel territorio del Parco le manifestazioni automobilistiche o motociclistiche, con carattere di competizione non sono consentite; quelle con carattere di raduno sono soggette a Nulla Osta.

7. La pratica del canottaggio è consentita esclusivamente nelle acque dei laghi. In tutti i laghi presenti all'interno del Parco è vietato l'utilizzo di barche con motore termico.

8. In tutto il territorio del Parco non è consentita l'esplorazione speleologica, se non nei casi specificamente autorizzati dall'Ente Parco per ragioni di ricerca scientifica.

9. Con i provvedimenti autorizzatori di cui al presente articolo l'Ente Parco non fa alcuna valutazione in ordine alle condizioni di sicurezza con cui si svolgono le attività sportive. Le autorizzazioni allo svolgimento di tali attività sono rilasciate unicamente a fini di tutela degli habitat e delle specie.

10. Le pratiche sportive che prevedono lo svolgimento di combattimenti simulati, con repliche di armi da fuoco (es. soft air e paint ball) sono consentite esclusivamente all'interno dei campi appositamente allestiti, nelle ore diurne e nel rispetto delle normative che le regolamentano.

#### **Art. 34 Sorvolo**

1. In tutto il territorio del Parco è vietato il sorvolo di aeromobili con o senza pilota non autorizzati, compreso l'uso di droni, nell'area opportunamente delimitata e riportata sui registri e sulle carte di volo dell'ENAC. Sono esclusi dal divieto i sorvoli per finalità di antincendio, sorveglianza, soccorso ovvero quelli inerenti ad attività istituzionali.

2. Previa autorizzazione dell'Ente Parco l'impiego di aeromobili, con o senza pilota compresi i droni, può essere consentito a seguito di specifica richiesta da parte dell'interessato per la ripresa di immagini dall'alto, per il trasporto di materiali ovvero per la realizzazione di lavori pubblici o privati. È in ogni caso vietato l'uso dei droni in prossimità delle pareti rocciose.

3. È vietata la pratica dell'elisky e del trasporto di turisti in quota.

### **TITOLO VIII RICERCA SCIENTIFICA E DOCUMENTARISTICA**

#### **Art. 35 Ricerca scientifica**

1. Le attività materiali inerenti la ricerca scientifica nel territorio del Parco sono soggette a Nulla Osta da parte dell'Ente.

2. A tal fine, chiunque intenda svolgere attività di ricerca scientifica all'interno del Parco deve farne espressa domanda precisando:

- a) l'oggetto e le finalità della ricerca;
- b) l'ente per il quale la ricerca è svolta;
- c) la sua durata;
- d) le aree del Parco interessate dall'indagine;
- e) i prelievi di materiale inorganico e biologico o di esemplari vivi necessari;
- f) le necessarie autorizzazioni da parte del Ministero per la Transizione ecologica per la manipolazione e/o la cattura di specie faunistiche
- g) le apparecchiature e le metodologie che s'intendono impiegare;
- h) i nominativi delle persone impiegate nel lavoro di ricerca;
- i) se la ricerca darà luogo alla redazione di una tesi o di altro genere di pubblicazione.

3. In sede di Nulla Osta sono precisate le modalità con cui le attività di ricerca devono essere condotte. È facoltà dell'Ente Parco richiedere la consegna di parte dei campioni raccolti o di copia di parte del materiale fotografico prodotto durante la ricerca, che potrà essere utilizzato, con menzione dell'autore, per fini coerenti con l'attività istituzionale dell'Ente.

#### **Art. 36**

### **Materiale prodotto**

1. Una copia del lavoro prodotto al termine della ricerca deve essere consegnata all'Ente Parco. In caso di mancata pubblicazione del lavoro devono comunque essere forniti all'Ente Parco tutti i dati raccolti. In caso di ricerche finanziate in tutto o in parte dall'Ente, il lavoro prodotto si considera di proprietà anche del Parco.
2. In ogni caso, la pubblicazione della ricerca svolta contiene espresso riferimento alla collaborazione prestata dall'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.
3. All'Ente Parco é riservato il diritto di far stampare il numero di estratti che ritiene opportuno per i propri fini, con menzione dell'autore.

### **Art. 37**

#### **Riprese foto e audio-video**

1. L'attività di ripresa foto-video è svolta senza arrecare disturbo o danno ad habitat e specie protette. È in ogni caso vietato alterare e disturbare il normale ciclo biologico e vitale della fauna.
2. Nel territorio del Parco l'attività di ripresa foto e audiovisiva, destinata alla commercializzazione del materiale prodotto, può essere consentita previa autorizzazione ed esclusivamente con l'assistenza dell'Ente, e previo pagamento del contributo stabilito dal regolamento tariffario, anche eventualmente in deroga alla normativa di fruizione dei sentieri e sull'uso dei droni.
3. L'organizzazione di workshop e/o campi studio fotografico/naturalistici sono subordinati ad autorizzazione dell'Ente Parco e allo svolgimento di appositi incontri di formazione e sensibilizzazione organizzati dall'Ente.

## **TITOLO IX**

### **ATTIVITÀ EDUCATIVE**

### **Art. 38**

#### **Attività educative, occupazione giovanile, volontariato e servizio civile**

1. L'Ente Parco, direttamente con proprio personale oppure attraverso la stipula di apposite convenzioni, promuove lo svolgimento di attività didattico-educative connesse al proprio mandato istituzionale presso le scuole di ogni ordine e grado, presso le comunità locali con iniziative dirette a residenti e turisti, anche al di fuori del proprio territorio di riferimento.
2. Il Parco promuove, altresì, lo svolgimento di esperienze formative, stage e tirocini, anche nell'ambito dei programmi del servizio civile universale e del servizio civile ambientale, e azioni di sensibilizzazione dei giovani ai temi della cittadinanza attiva, con accordi finalizzati allo svolgimento di attività di PCTO con gli Istituti Superiori del territorio, nonché stage e tirocini con facoltà universitarie richiedenti.
3. Incentiva il volontariato, anche quello rivolto agli adulti, e collabora con gli uffici per l'esecuzione penale esterna per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità da parte dei soggetti messi alla prova, nonché con le comunità terapeutiche per la definizione di programmi di recupero.
4. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi, si dota, laddove occorra, di propri regolamenti interni e di schemi-tipo di convenzioni e intese.

## **TITOLO X EMISSIONI E FUOCHI**

### **Art. 39 Emissioni sonore e luminose**

1. Le emissioni sonore e luminose consentite nelle zone A (aree di riserva integrale) e nelle zone B (aree di riserva generale) e nelle zone C (aree di protezione) sono esclusivamente quelle strettamente indispensabili alle attività, agli interventi e agli usi consentiti, per tali zone, dalle norme del Parco. In caso di necessità, l'Ente si riserva di emettere temporanei provvedimenti ulteriormente restrittivi, in particolare per ridurre il disturbo notturno.
2. Nelle aree di campeggio non servite da energia elettrica è consentito esclusivamente l'uso di lampade a gas o l'utilizzo di generatori elettrici silenziati.
3. Non è consentito l'uso di proiettori che emettono fasci luminosi ad elevata intensità salvo che per attività di ricerca scientifica, monitoraggio o per esigenze di soccorso o sorveglianza.
4. Su domanda degli interessati, particolari sistemi di illuminazione possono essere autorizzati dall'Ente per la protezione di stazzi o ricoveri per il bestiame.
5. Salvo che nelle zone C e D, non sono consentiti gli impianti per l'illuminazione di percorsi o piazzali.
6. L'Ente Parco promuove un'illuminazione pubblica attiva e dinamica, con preferenza per sistemi in grado di rilevare la presenza di pedoni/veicoli e attenuare il più possibile il flusso luminoso. Per l'illuminazione pubblica è obbligatorio l'utilizzo di apparecchi illuminanti full cut-off, e di lampade a temperatura di colore inferiore a 3000 K.
7. Le attività gestite dall'Ente saranno realizzate sulla base di linee guida operative che costituiranno riferimento per l'autorizzazione delle attività gestite da soggetti terzi.
8. Nelle zone A e B non è consentito l'uso, all'aperto, di apparecchi radio, televisivi, stereofonici e simili. Non è consentito, inoltre, disturbare la quiete dei luoghi con urla immotivate e schiamazzi. Possono essere autorizzate attività che prevedano emissioni sonore artificiali in occasione di eventi a carattere educativo o di momenti di valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali. In tali occasioni, in sede di autorizzazione, possono essere imposti limiti di emissione sonora e analisi preventive e simulazioni delle aree interessate dal rumore prodotto dalle attività.
9. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Parco previa specifica e motivata richiesta corredata da VINCA.

### **Art. 40 Uso di fuochi all'aperto e fuochi pirotecnici**

1. L'accensione di fuochi all'aperto non è consentita, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti, e comunque nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento.
2. Nelle aree appositamente attrezzate del Parco è consentita l'accensione di fuochi sui bracieri fissi o mobili appositamente allestiti, purché la struttura sia dotata di un adeguato sistema di estinzione

degli incendi boschivi. Non è consentito l'uso di fornelli da campo, di attrezzature portatili da campeggio e di bracieri portatili al di fuori delle aree campeggio autorizzate al Parco.

3. È esclusa dai precedenti divieti l'accensione di modesti fuochi, bracieri, barbecue e fornelli da campo negli spazi aperti di pertinenza degli edifici.

4. Le attività di abbruciamento connesse alle attività agro-silvo-pastorali sono vietate nelle zone A e B; nelle restanti aree sono consentite le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett. f) del D.Lgs 152/2006, effettuate nel luogo di produzione, salvo che nei periodi di maggiore pericolosità d'incendio ai sensi delle disposizioni statali, regionali e comunali di riferimento. Non è in ogni caso consentita l'attività di abbruciamento ad una distanza dal bosco inferiore ai 100 m. L'accensione dei fuochi dovrà avvenire in aree appositamente ripulite, in giornate prive di vento e con immediata disponibilità di mezzi di estinzione e controllo.

5. In tutto il territorio del Parco è vietata l'accensione e la liberazione di lanterne volanti.

6. L'Ente Parco si riserva la facoltà di autorizzare eventuali deroghe ai divieti di cui sopra, anche per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi, previa richiesta, corredata da VINCA, degli interessati e fatto salvo in ogni caso il rispetto delle normative statali e regionali per la prevenzione e repressione degli incendi.

7. Nel territorio del Parco i fuochi pirotecnici sono vietati.

## **TITOLO XI TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA**

### **Art. 41 Protezione della flora**

1. Nel territorio del Parco la flora spontanea è protetta nel suo insieme ed in tutte le sue componenti, comprendenti non soltanto le piante superiori ma anche quelle inferiori (per es.: felci, muschi, licheni, alghe).

2. Per le specie appartenenti alla flora spontanea, è vietata:

- a) la raccolta, la rottura, l'estirpazione, lo sradicamento e il danneggiamento dei fiori o di altre parti della pianta;
- b) il danneggiamento, in qualsiasi modo provocato, del fusto, del caule, stelo, foglia, frutto o seme nonché di radice, rizoma, bulbo, tubero, stolone della pianta stessa;
- c) la detenzione ingiustificata, sia allo stato fresco che secco, della pianta o di parti di essa.

3. In tutto il Parco è vietata l'introduzione di specie ornamentali alloctone; in particolare è vietata l'introduzione delle seguenti specie, la cui individuazione è basata sulla pubblicazione del Ministero dell'Ambiente "Flora vascolare alloctona invasiva delle regioni d'Italia": *Acer negundo*, *Agave americana*, *Ailanthus altissima*, *Amaranthus deflexus*, *Ambrosia psilostachya*, *Amorpha fruticosa*, *Artemisia verlotiorum*, *Arunda donax*, *Bidens frondosa*, *Cenchrus incertus*, *Datura stramonium*, *Erigeron bonariensis*, *Erigeron sumatrensis*, *Fallopia baldschuanica*, *Isatis tinctoria*, *Lemna minuta*, *Lonicera japonica*, *Oenothera adriatica*, *Oenothera glazioviana*, *Oenothera oakesiana*, *Oenothera suaveolens*, *Pontia ficus-indica*, *Oxalis pes-caprae*, *Robinia pseudoacacia*, *Senecio inaequidens*, *Setaria italica*, *Symphotrichum squamatum*, *Veronica persica*, *Vitis riparia*, *Xanthium orientale subs. Italicum*.

**Art. 42**  
**Prodotti del bosco e delle praterie**

1. La raccolta dei prodotti del bosco, del sottobosco e delle praterie è vietata nelle zone A. È invece consentita, purché nel rispetto della normativa di settore, nelle Zone C e nelle zone B, limitatamente alle aree circostanti i sentieri del Parco.

In ogni caso, la raccolta è consentita esclusivamente per uso personale o familiare, entro i seguenti limiti quantitativi giornalieri:

- a) Fragole (*Fragaria vesca*): 300 g;
- b) Lamponi (*Rubus idaeus*): 300 g;
- c) More di rovo (*Rubus ulmifolius*): 1 Kg.;
- d) Asparago selvatico (*Asparagus officinalis*): 1 Kg (steli lunghi meno di 20 cm.);
- e) Ginepro (*Juniperus communis*): 300 g (bacche);
- f) Cicoria (*Cichorium intybus*): 1 Kg.;
- g) Spinacio di montagna (*Chenopodium bonus - henricus*): 1 Kg;
- h) Funghi eduli: 1 Kg.

2. I prodotti raccolti dai familiari al seguito concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.

3. Sono vietati metodi di raccolta a carattere industriale ed è comunque vietato il danneggiamento delle parti rimanenti delle piante.

4. La raccolta delle piante medicinali può essere consentita previo Nulla Osta che ne stabilisce condizioni e limiti.

**Art. 43**  
**Raccolta dei funghi**

1. La raccolta dei funghi è vietata nella zona A. È invece consentita, purché nel rispetto della normativa di settore, nelle zone C e nelle zone B limitatamente alle aree circostanti i sentieri del Parco, in ogni caso soltanto per le specie eduli.

2. Il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di Kg 1, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico carpoforo di funghi a crescita cespitosa; i funghi raccolti dai familiari al seguito concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.

3. Sono vietati metodi di raccolta a carattere industriale. La raccolta dei funghi è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei; essa deve avvenire in modo che gli esemplari restino interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione sicura delle specie. Non è consentito utilizzare rastrelli, uncini o qualsiasi altro mezzo che possa danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

4. È obbligatorio, effettuata la raccolta, procedere immediatamente ad una sommaria pulizia dei funghi sul luogo stesso del prelevamento.

5. Per il trasporto dei funghi è fatto obbligo di utilizzare contenitori areati e comunque idonei a favorire la dispersione delle spore. Non è consentito l'uso di contenitori di plastica.

**Art. 44**



### **Misure di tutela**

1. Per particolari e temporanee esigenze legate alla tutela degli habitat e delle specie protette, l'Ente Parco, con apposito provvedimento, può imporre ulteriori prescrizioni e limitazioni alla raccolta dei prodotti del bosco, del sottobosco e delle praterie.

## **TITOLO XII TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA**

### **Art. 45 Gestione della fauna**

1. Nel territorio del Parco è vietata la cattura, anche temporanea, l'uccisione e il maltrattamento delle specie animali. È vietato altresì il disturbo inteso come ogni attività che interferisce sulla biologia, l'etologia, l'ecologia e il ritmo di attività giornaliero di individui e popolazioni come ad esempio l'uso di esche e/o richiami e avvicinamento alla fauna. È inoltre vietata la detenzione a qualsiasi titolo di animali vivi appartenenti a specie selvatiche protette o esotiche, fatte salve quelle espressamente autorizzate dalle norme di settore. È vietata la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche.

2. Eventuali prelievi, o abbattimenti selettivi di esemplari di fauna selvatica su basi strettamente censuarie e secondo appositi Piani di gestione, sono consentiti, nei casi e nei modi previsti dalla normativa nazionale e sovranazionale di riferimento, esclusivamente per iniziativa e sotto il controllo e il coordinamento dell'Ente Parco. I prelievi e gli abbattimenti sono attuati dal personale dell'Ente o da persone espressamente autorizzate dall'Ente medesimo.

3. Possono essere consentite azioni di contenimento, a cura di enti ed autorità deputate, all'interno di apposite recinzioni, di esemplari di fauna selvatica per comprovate esigenze di tutela della pubblica incolumità o per motivi di carattere sanitario, nel rispetto della normativa nazionale e sovranazionale di riferimento.

4. È vietata l'introduzione in natura di specie o sottospecie selvatiche estranee alla fauna del Parco. Per comprovate esigenze di tutela della fauna e per compensare eventuali squilibri biologici, l'Ente può introdurre animali appartenenti a specie o sottospecie autoctone del Parco nel rispetto delle norme di settore e previo specifica autorizzazione da parte delle autorità competenti.

### **Art. 46 Rispetto della fauna**

1 Al fine di assicurare la tutela delle specie selvatiche, con particolare riferimento a quelle minacciate, è sempre vietato:

- a) avvicinare, inseguire e disturbare la fauna per qualunque ragione, anche allo scopo di effettuare riprese video e fotografiche, sia in ambiente naturale sia nei centri abitati;
- b) attirare la fauna, di qualunque specie, con esche alimentari, acustiche o olfattive sia dentro sia fuori i centri abitati;
- c) illuminare la fauna con fari o torce, inseguirla a piedi o in auto, a meno che non si tratti di attività svolte da personale autorizzato e finalizzate alla pubblica incolumità e/o alla tutela degli animali stessi.

2. Per ragioni di tutela della fauna è altresì fatto divieto assoluto di utilizzare, su tutto il territorio del

Parco, foto-trappole e sistemi di registrazione e osservazione indiretta tranne che per motivi di carattere scientifico o documentaristico, con le modalità disciplinate nei precedenti articoli.

3. Al fine di evitare di arrecare disturbo alla fauna e di alterarne le abitudini, soprattutto nelle fasi di corteggiamento, riproduzione, cura della prole e alimentazione, è vietato su tutto il territorio del Parco l'utilizzo di tecniche di richiamo come suoni registrati, vocalizzazioni personali, richiami artigianali, meccanici ed elettronici, ultrasuoni, ecc.

4. Eventuali punti di foraggiamento necessari all'esercizio delle attività zootecniche sono consentite esclusivamente nelle pertinenze dell'azienda zootecnica, se opportunamente recintate in modo da renderli inaccessibili alla fauna selvatica ed adeguatamente recintate.

#### **Art. 47**

##### **Pulizia e recupero dei fontanili, diserbo delle reti idrauliche e tutela degli anfibi e dell'avifauna**

1. Nei fontanili, nelle altre raccolte d'acqua artificiali e/o naturali, anche se temporanee, è vietato:

- 1) il prelievo delle acque stagnanti, tranne che per l'abbeveramento del bestiame;
- 2) l'immissione di rifiuti e sostanze inquinanti di qualsiasi natura ed origine;
- 3) la pulizia dei fontanili senza nulla osta del Parco;

2. la pulizia può essere realizzata, previo Nulla Osta dell'Ente Parco, esclusivamente in autunno, e deve essere eseguita a mano senza togliere completamente l'acqua, rimuovendo il materiale depositato per evitare l'interramento, avendo cura di lasciarne una parte e di non asportare la vegetazione per salvaguardare le caratteristiche indispensabili per l'insediamento delle comunità acquatica; tutte le specie animali incidentalmente catturate durante le operazioni di pulizia devono essere ricollocate nel fontanile di provenienza.

3. Negli interventi di recupero e manutenzione dei fontanili:

- 1) è necessario adottare soluzioni progettuali che richiedono l'impiego di materiali tradizionali e non interferiscano con le fasi biologiche e i movimenti degli anfibi, creando anzi le condizioni per migliorare le condizioni delle varie specie: presenza di rampe all'esterno e all'interno dei fontanili; pareti, anche quelle esterne, non lisce; creazione di microhabitat, ecc.;
- 2) i lavori devono essere realizzati accertandosi che non siano state effettuate deposizioni di uova da parte degli anfibi; eventuali animali presenti nei manufatti devono essere ricollocati nel fontanile di provenienza al termine della realizzazione dei lavori.

4. È vietato comunque effettuare interventi di ripulitura di fontanili nel periodo compreso tra marzo e settembre.

5. Gli interventi di diserbo meccanico della rete idraulica naturale o artificiale sono effettuati fuori dal periodo riproduttivo degli uccelli.

**TITOLO XIII  
ESERCIZIO DELLA PESCA**

**Art. 48**

**Esercizio della pesca**

1. L'esercizio della pesca nelle acque lacuali e fluviali del Parco è consentito, secondo le modalità specificate nei seguenti articoli, a chi sia già in possesso di licenza rilasciata dalle competenti autorità, previo rilascio di un permesso giornaliero da parte dell'Ente Parco.

2. La domanda per il rilascio del permesso di pesca può essere presentata presso uno degli uffici del Parco o sue sedi territoriali unitamente alla licenza di pesca ed al bollettino di versamento annuale di rinnovo della stessa.

**Art. 49**

**Rilascio dei permessi di pesca**

1. Il numero massimo dei permessi giornalieri è fissato annualmente con provvedimento del Direttore del Parco, sulla base di evidenze scientifiche e delle concrete esigenze di tutela risultanti da specifica relazione predisposta dal Servizio Scientifico del Parco.

2. I permessi sono rilasciati sulla base di un sistema di prenotazione, seguendo un criterio di rotazione delle richieste, e con l'indicazione del lago o del fiume in cui la pesca è consentita, in un limite massimo giornaliero di n. 30 permessi per la pesca nelle acque del lago di Barrea, 20 permessi per il lago di Grottacampanaro e di n. 10 permessi per la pesca in ciascuno dei fiumi indicati nel successivo art.52.

3. Per la gestione delle operazioni connesse al rilascio dei permessi, viene corrisposta una tariffa stabilita dal regolamento tariffario.

**Art. 50**

**Esercizio della pesca nelle acque lacustri**

1. L'esercizio della pesca nelle acque dei laghi presenti nel Parco è consentito dal ponte nuovo di Civitella Alfedena (Comune di Civitella Alfedena) alla diga sul fiume Sangro (Comune di Barrea), con esclusione del tratto posto in riva orografica destra e situato tra la ex discarica e la località Colle Ciglio, e nel lago di Grottacampanaro (Comuni di Picinisco e Settefrati).

2. Il quantitativo massimo pescabile è di 8 capi per giornata di pesca, fatta eccezione per il persico reale per il quale non vengono imposti limiti.

**Art. 51**

**Tempi e mezzi della pesca nelle acque lacustri**

1. La pesca nelle acque lacustri del Parco è consentita dalla prima domenica di marzo alla prima domenica di ottobre di ogni anno.

2. Oltre alle specie vietate dai calendari regionali, è assolutamente vietata la pesca delle seguenti specie:

- I. Barbo;
- II. Cavedano;

- III. Trota fario, limitatamente al lago di Barrea.
3. Per le seguenti altre specie, la pesca è vietata nei periodi riproduttivi, come segue:
- I. per tinca, scardola, carpa e carassio dal 1° giugno al 30 giugno;
  - II. per l'alborella appenninica tra il 15 aprile ed il 15 giugno;
  - III. per il persico reale tra il 15 aprile e il 31 maggio.
4. La pesca può essere esercitata con non più di una canna lenza, con o senza mulinello.
5. Non è consentito l'uso di reti, tremagli e attrezzature similari. Sono vietate la pesca con le mani, la pesca subacquea e la pesca in acque ghiacciate. È vietata la pesca con sostanze tossiche, anestetiche, esplosive. Sono vietati, inoltre, l'uso e la detenzione di larve di mosca carnaria (bigattino).
6. È vietata qualsiasi forma di pasturazione, l'uso di uova di salmone o di sangue solido o liquido e l'utilizzo di pesci e gamberi. È consentito esclusivamente l'uso di esche naturali (tranne quelle indicate sopra) e artificiali, del cucchiaino, della mosca e del verme.

#### **Art. 52**

#### **Esercizio della pesca nelle acque fluviali**

1. La pesca nelle acque fluviali del Parco è consentita esclusivamente per i fiumi Sangro e Giovenco, ad eccezione delle seguenti zone destinate a riposo biologico:
- I. fiume Giovenco nel tratto compreso tra le località "Ponte D'Aschi- Casalotto" e la Centrale di sollevamento "La Ferriera";
  - II. fiume Sangro nel tratto che attraversa il Centro abitato di Villetta Barrea dall'imbocco del canale di derivazione della centrale elettrica e il torrente "Profulo";
  - III. fiume Sangro nel tratto compreso tra il Km. 54 della SS 83 Marsicana e la località "Fonte della Regina", nel tratto che attraversa la foce in Comune di Opi e nel tratto compreso tra le sorgenti e il Km 42 della SS 83 Marsicana.

#### **Art. 53**

#### **Zona sperimentale "no kill"**

1. Viene istituita una zona sperimentale di pesca "no kill" nel tratto compreso tra il km 52 e il km 54 della SS 83 Marsicana.
2. Nel tratto suddetto è consentita esclusivamente la pesca con esca artificiale, con la coda di topo, con non più di due mosche private dell'ardiglione. Il pesce catturato è obbligatoriamente ed immediatamente rimesso in libertà.
3. La slamatura del pescato deve essere eseguita senza manipolazione dello stesso e recidendo il filo, ove necessario, in prossimità della bocca del pesce.

#### **Art. 54**

#### **Tempi e modi della pesca fluviale**

1. La pesca nelle acque fluviali del Parco è consentita dalla prima domenica di aprile al 30 settembre di ogni anno per tre giorni a settimana a scelta del pescatore, con l'esclusione del martedì e venerdì.
2. Le giornate di pesca scelte vengono indicate al momento della prenotazione.

3. L'esercizio della pesca è consentito soltanto per mezzo di esche naturali e artificiali, del cucchiaino, della mosca e del verme con esclusione delle uova di salmone e del bigattino. È vietata la pesca con le mani, la pesca in acque ghiacciate, con sostanze tossiche, anestetiche, esplosive. È vietata qualsiasi forma di pasturazione, l'uso di uova di salmone o di sangue solido o liquido e l'utilizzo di pesci e gamberi. La pesca può essere esercitata con non più di due canne-lenza, con o senza mulinello e limitatamente a n. 2 capi al giorno di taglia non inferiore ai 24 centimetri.

**Art. 55**  
**Misure di tutela**

1. L'Ente Parco può limitare la pesca per specie ittiche, per periodi e per località in ragione di motivate esigenze naturalistiche e al fine assicurare zone di riposo biologico, evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente vitale.

**TITOLO XIV**  
**INTRODUZIONE DI ARMI DA PARTE DI PRIVATI**

**Art. 56**  
**Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento s'intendono:
- a) per "armi", quelle di ogni specie, tipologia e classificazione (es. armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo, per uso di caccia, per uso sportivo, per uso tiro a segno ecc.) considerate tali ai sensi della legge penale e delle altre leggi e regolamenti vigenti, con eccezione delle armi giocattolo;
  - b) per "introduzione di armi", l'immissione ovvero la detenzione di armi o oggetti alle stesse assimilati nel territorio del Parco;
  - c) per "trasporto di armi", il transito nel territorio del parco con armi o oggetti alle stesse assimilati;
  - d) per "oggetti assimilati alle armi", quelli per i quali tale assimilazione sia prevista ai sensi delle leggi penali e delle altre leggi e regolamenti vigenti. S'intendono altresì per "oggetti assimilati alle armi", le armi ad avancarica, le armi a modesta capacità offensiva (incluse le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe che corte le quali presentino attitudine a recare offesa alla fauna del Parco), gli archi, le balestre ed apparecchi simili utilizzabili per il lancio di oggetti idonei all'offesa della fauna del parco.
  - e) per "esplosivi", i prodotti esplosivi e/o esplodenti riconosciuti tali ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti ed in genere tutti i prodotti esplosivi e/o esplodenti, comunque composti, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati. Si intendono, altresì, per "esplosivi" i fuochi d'artificio e/o gli artifici pirotecnici, le bombe carta, i petardi, i razzi, i tracchi, i mortaretti e simili apparecchi;
  - f) per "mezzi di cattura", i mezzi indicati nella lettera a) dell'allegato F al d.P.R. n.357 dei 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, i richiami vivi e, in genere, i mezzi indicati sotto la lettera u) dell'art.21 della legge n.157 dei 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 57**  
**Deroghe al divieto di introduzione di armi nel Parco**

1. Fatta salva ogni altra licenza prevista dalla legislazione speciale in materia, l'introduzione o il trasporto nel territorio del Parco di armi, oggetti alle stesse assimilati, esplosivi o mezzi di cattura da

parte di privati, in deroga al divieto di cui all'art. 11, comma 3, lett. F) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è consentito:

- a) senza ulteriori adempimenti, ai soggetti cui le leggi vigenti accordano, ai soli fini della difesa personale, la facoltà di portare, senza la licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773, le armi indicate nel predetto articolo 42;
- b) senza ulteriori adempimenti, agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera con agenti delle Forze di polizia dello Stato Italiano cui, in forza delle leggi e regolamenti vigenti, sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato;
- c) senza ulteriori adempimenti, al personale diplomatico di Stati esteri cui, in forza di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il permesso del porto d'armi, è consentito il porto delle armi medesime all'interno del territorio del Parco;
- d) senza ulteriori adempimenti, ai dottori in veterinaria esercenti la relativa professione i quali possono detenere e portare nel territorio del Parco gli strumenti che, quand'anche catalogati e/o classificati come armi, sono, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti;
- e) previa comunicazione al Servizio di Sorveglianza del Parco, ai soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale ed in forza della licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18.6.1931, n. 773;
- f) previa comunicazione al Servizio di Sorveglianza del Parco alle guardie particolari giurate e al personale civile dipendente dallo Stato, addetto permanentemente a servizi particolari, il quale, per specifica disposizione regolamentare debba andare armato;
- g) previa comunicazione al Servizio di Sorveglianza del Parco, a fabbricanti, commercianti e riparatori, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nel rispetto dei requisiti, delle condizioni e delle autorizzazioni previste nella legislazione vigente;
- h) previa autorizzazione dell'Ente, ai componenti delle società di tiro a segno riconosciute, domiciliati in uno dei Comuni del Parco;
- i) previa autorizzazione dell'Ente, agli esercenti l'attività venatoria, domiciliati in uno dei Comuni del Parco.

2. Fatta salva ogni altra prescrizione di legge, la detenzione di armi o oggetti alle stesse assimilati, nel territorio del Parco, è consentita liberamente nei locali ricadenti all'interno delle Zone D del Piano del Parco, previa autorizzazione dell'Ente.

#### **Art. 58**

##### **Trasporto di armi per uso sportivo**

1. In deroga al divieto di cui all'art. 11, co. 3, lett. f), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, su domanda degli interessati, l'Ente Parco autorizza i componenti delle società di tiro a segno riconosciute, domiciliati in uno dei Comuni del Parco, a trasportare l'arma da tiro, attraverso l'area protetta e sempre che non vi siano percorsi alternativi, esclusivamente per i giorni stabiliti per le esercitazioni sociali, per recarsi nei campi di tiro o da quelli far ritorno nei Comuni di residenza o domicilio.

2. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza allegando copia della licenza del Questore rilasciata ai sensi dell'art. 3 della Legge 25 marzo 1986, n. 85 (Norme in materia di armi per uso sportivo) e specificando i luoghi per il raggiungimento dei quali chiedono di essere autorizzati al trasporto delle armi sportive, i calendari stabiliti per le esercitazioni e le gare, le autovetture che intendono utilizzare, il tragitto che intendono percorrere. Precisano, altresì, se e quando abbiano riportato condanne penali per uno dei reati di cui all'art. 30, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ovvero di cui all'art. 30 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, se abbiano in corso procedimenti penali per gli stessi reati, se siano stati sanzionati per la violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Parco o se abbiano in corso un procedimento per l'applicazione di tali sanzioni. Il Direttore

del Parco, all'esito dell'istruttoria condotta dai Servizi, provvede sull'istanza comunicandone la determinazione all'interessato, al Servizio di Sorveglianza e ai Carabinieri forestali.

**Art. 59**  
**Trasporto di armi da caccia**

1. In deroga al divieto di cui all'art. 11, co. 3, lett. f), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, su domanda degli interessati, l'Ente Parco autorizza gli esercenti l'attività venatoria, domiciliati in uno dei Comuni del Parco, ad attraversare l'area protetta, sempre che non vi siano percorsi alternativi, con armi da caccia o altri strumenti utilizzabili a scopo venatorio, per recarsi nei luoghi di caccia posti all'esterno del Parco o da quelli far ritorno nei Comuni di residenza o domicilio.

2. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza specificando le aree per il raggiungimento delle quali chiedono di essere autorizzati al trasporto di armi da caccia consentite nonché le giornate di caccia consentite secondo il calendario venatorio della regione in cui intendono recarsi, le autovetture che intendono utilizzare, il tragitto che intendono percorrere, le armi e i cani che intendono trasportare. Precisano, altresì, se e quando abbiano riportato condanne penali per uno dei reati di cui all'art. 30, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ovvero di cui all'art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, se hanno in corso procedimenti penali per gli stessi reati, se sono stati sanzionati per la violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Parco o se hanno in corso un procedimento per l'applicazione di tali sanzioni. Il Direttore del Parco, all'esito dell'istruttoria condotta dai Servizi, provvede sull'istanza comunicandone la determinazione all'interessato, al Servizio di Sorveglianza e ai Carabinieri forestali.

**Art. 60**  
**Autorizzazioni in deroga**

1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli sono personali e temporanee. L'autorizzazione al trasporto di armi da caccia, in particolare, è rilasciata per il trasporto di non più di due fucili, tra quelli dichiarati nella domanda, smontati e in custodia, di eventuali cani debitamente iscritti all'anagrafe canina e limitatamente all'automezzo o agli automezzi indicati nella domanda stessa. È limitata, altresì, al trasporto lungo i tragitti dichiarati, nelle giornate di caccia consentite nella regione di destinazione. L'autorizzazione consente anche il trasporto dai luoghi di caccia ai Comuni di residenza della selvaggina abbattuta secondo le modalità indicate nell'autorizzazione stessa.

2. L'autorizzazione non può essere concessa, per la durata di anni due, a chi abbia riportato sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per uno dei reati di cui all'art. 30, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ovvero di cui all'art. 30 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157. Per i fatti previsti dalle lett. c) e d) dell'art. 30 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e per i fatti di cui all'art. 11, comma 3, lett. a) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, limitatamente alle fattispecie della cattura, uccisione e danneggiamento di animali, in particolare, il diniego o la revoca dell'autorizzazione hanno carattere definitivo. Negli stessi casi l'autorizzazione già rilasciata è revocata.

3. I Servizi dell'Ente aggiornano periodicamente l'elenco delle persone autorizzate al trasporto di armi all'interno del Parco.

**Art. 61**  
**Trasporto di balestre**

1. Nel territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, sono assolutamente vietati l'introduzione o il trasporto, a qualunque titolo, di balestre o archi da caccia.

**Art. 62****Disposizioni speciali per alcuni prodotti esplosivi o esplodenti**

1. È consentita nel territorio del Parco la detenzione od il porto di strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni da utilizzare, alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strumentali previste dalle leggi e regolamenti vigenti, quali strumenti luminosi per il salvataggio e/o soccorso alpino od in attività di protezione civile.

**Art. 63****Soggetti esclusi dal divieto di introduzione di armi**

1. Non soggiacciono al divieto di introduzione di armi di cui al comma 3, lett. f), e di cui al comma 4, primo periodo, dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394:

- a) gli appartenenti ai Corpi Armati dello Stato nonché alle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare che portano in via permanente le armi di cui sono dotati ai termini delle leggi e rispettivi regolamenti;
- b) gli addetti al servizio di polizia municipale cui è conferita, ai sensi delle leggi vigenti, la qualità di agente di pubblica sicurezza ed autorizzati, con le modalità e nei casi nonché negli ambiti territoriali indicati dal comma 5 dell'art. 5 della legge n. 65 del 1986, a portare, anche fuori dal servizio, le armi di cui possono essere dotati secondo i rispettivi regolamenti;
- c) gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, che portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne del Servizio di appartenenza.

**Art. 64****Disposizione transitoria per i residenti nel territorio del Parco**

1. I residenti nel territorio del Parco, all'esterno delle zone D, che detengono presso la propria abitazione le armi o oggetti alle stesse assimilati nonché esplosivi, da data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, sono tenuti, entro il termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a comunicare all'Ente Parco le armi, gli oggetti alle stesse assimilati nonché gli esplosivi detenuti.

**TITOLO XVI****NORME FINALI****Art. 65****Sanzioni, tutela del patrimonio naturale e risarcimento del danno**

1. Ai sensi dell'art. 30, co. 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove ne ricorrano gli estremi, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nella parte normativa del Piano dell'Ente Parco, nonché nei provvedimenti emanati dall'Ente in base alla propria normativa di riferimento, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 1.032,00.

2. Tale sanzione è irrogata secondo i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e, in particolare, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 11 della legge medesima, declinati con separato regolamento.

3. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 29, co. 1 e 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'art. 27, co. 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il Direttore dell'Ente Parco, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal Piano, dal Regolamento ovvero in difformità dal Nulla Osta,



ordina, previa l'immediata sospensione dell'attività medesima, la riduzione in pristino e/o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore.

4. L'Ente Parco tutela l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta anche agendo nelle opportune sedi giudiziarie, civili, penali ed amministrative. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, L. 394/1991, agisce, ove ne ricorrano i presupposti e nelle sedi a ciò deputate, per il risarcimento dei danni causati al patrimonio naturale protetto in conseguenza di fatti dolosi e colposi, anche in assenza di rilievo penale degli stessi.